

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), SOTTO MISURA 8.5 (Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali), TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.5.1 (INVESTIMENTI PER LA RESILIENZA, IL PREGIO AMBIENTALE E IL POTENZIALE DI MITIGAZIONE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI) DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Aree di intervento
- Articolo 3 Strutture competenti
- Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 7 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 8 Costo minimo e massimo
- Articolo 9 Operazioni ammissibili
- Articolo 10 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 11 Operazioni non ammissibili
- Articolo 12 Costi ammissibili
- Articolo 13 Contributi in natura
- Articolo 14 Costi non ammissibili
- Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 16 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea
- Articolo 17 Applicazione del Decreto Legislativo n. 50/2016

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 22 Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- Articolo 23 Avvio e conclusione
- Articolo 24 Proroghe
- Articolo 25 Varianti sostanziali
- Articolo 26 Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

- Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi
- Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno
- Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno
- Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno
- Articolo 31 Stabilità delle operazioni
- Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario
- Articolo 33 Divieto di pluricontribuzione
- Articolo 34 Impegni essenziali
- Articolo 35 Impegni accessori
- Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni
- Articolo 37 Errori palesi
- Articolo 38 Revoca del sostegno
- Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
- Articolo 40 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 41 Disposizione di rinvio
- Articolo 42 Trattamento dei dati personali
- Articolo 43 Rinvio dinamico
- Articolo 44 Informazioni

ALLEGATI

- Allegato A - Formula per la determinazione dell'aiuto concedibile nel caso in cui l'operazione è eseguita anche con l'apporto di contributi in natura
- Allegato B - Prezzi legname suddivisi per assortimenti legnosi
- Allegato C - Domanda di accesso
- Allegato D - Dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario dei fondi
- Allegato E - Dichiarazione del beneficiario di disponibilità delle aree
- Allegato F - Criteri di selezione e priorità
- Allegato G - Impegni essenziali ed accessori
- Allegato H - Check list autovalutazione per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), sottomisura 8.5 (Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali), tipologia di intervento 8.5.1 – Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 prevede la concessione di un sostegno per la realizzazione di operazioni finalizzate, senza escludere i benefici economici a lungo termine, al perseguimento nelle foreste di proprietà pubblica e privata di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli

ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, volte all'offerta di servizi ecosistemici e alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nella regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) la struttura responsabile è il Servizio foreste e Corpo forestale della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
- b) l'ufficio attuatore è l'Ispettorato forestale competente per territorio della Direzione centrale di cui alla lettera a).

Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 3.000.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 1.293.600,00 (43,12%).
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 22, entro la data di validità della stessa.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 22, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:
 - a) soggetti pubblici e privati anche in forma associata;
 - b) proprietà collettive riconosciute ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane).
2. I beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale oppure titolari di diritto personale di godimento sulle foreste interessate dalle operazioni oggetto della domanda di sostegno.
3. Le imprese beneficiarie del sostegno sono altresì in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
 - b) non essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
 - c) iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
4. I soggetti che presentano domanda di sostegno per la realizzazione di interventi strutturali ed interventi colturali in foresta, sono proprietari o titolari di altro diritto reale oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sui terreni interessati dalle operazioni oggetto di richiesta di contributo.
5. I proprietari delle particelle catastali coinvolti dall'intervento possono delegare al beneficiario la presentazione della domanda di sostegno.

6. I requisiti di cui ai commi precedenti sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale secondo l'aliquota del 100%.
2. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 21.

Articolo 8 Costo minimo e massimo

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 3.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 200.000,00.

Articolo 9 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono:
 - a) miglioramento della composizione e della struttura forestale e in particolare:
 - passaggio da formazioni forestali con elementi strutturali mancanti a formazioni indigene prossimo-naturali miste;
 - conversione di popolamenti indigeni di bosco ceduo verso formazioni forestali miste prossimo - naturali, prevalentemente per rinnovazione naturale da seme;
 - passaggio di foreste non indigene a foreste miste prossimo-naturali, aumento della biodiversità mediante la diversificazione della struttura forestale e la composizione specifica;
 - ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure;
 - b) piantagioni: impianto di specie arboree e arbustive forestali per la costituzione di strutture di orlo boschivo finalizzate alla creazione di ecotoni e all'incremento della biodiversità;
 - c) Investimenti in servizi pubblici in foresta:
 - strutture ricreative a piccola scala, segnaletica, tavoli informativi, rifugi interni ad aree oggetto di strumenti di pianificazione forestale e punti panoramici (compresi realizzazione, ripristino, adeguamento e manutenzione straordinaria della rete di accesso al bosco per il pubblico, come sentieristica, viabilità minore, piccole strutture ricreative, punti di informazione o di osservazione);
 - investimenti che servano principalmente agli scopi dei servizi pubblici o ambientali, ma che possano anche portare benefici economici a lungo termine, ad esempio diradamenti (con il cui termine si intendono anche sfolli e tagli intercalari e prelievo in generale di legname danneggiato da fattori biotici e abiotici) e potature, piantagioni sotto-copertura o per la protezione del suolo da eseguirsi secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
2. A garanzia della sostenibilità ambientale degli interventi, il legno impiegato per gli investimenti in servizi pubblici di cui al comma 1) lettera c) deve essere certificato e fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi.

Articolo 10 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità delle operazioni:
 - a) le stesse sono realizzate in Friuli Venezia Giulia;
 - b) le proprietà forestali interessate sono dotate di un piano di gestione forestale o di strumento di pianificazione forestale equivalenti;
 - c) per le proprietà forestali non dotate degli strumenti di cui alla lettera b) il richiedente dimostra di aver presentato domanda di contributo o di aver conferito incarico per la redazione del piano di gestione forestale o di strumento pianificatorio equivalente; le spese per la realizzazione delle operazioni relative a questo

intervento sono sostenute solo successivamente all'approvazione del piano di gestione forestale o dello strumento di pianificazione equivalente;

d) il sostegno previsto da questo intervento non comporta alcun aumento significativo del valore e della redditività delle proprietà forestali interessate;

e) gli interventi selvicolturali di cui all'articolo 9, comma 1 presentano, in base al progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA), un risultato economico, tra ricavi presunti e costi sostenuti, negativo o in pareggio.

Articolo 11 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le operazioni di manutenzione ordinaria.

2. Non sono ammissibili le operazioni avviate prima della presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) 25 giugno 2014 n. 702 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Articolo 12 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili i costi:

a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi gli studi di fattibilità, i quali sono ammissibili anche se sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;

c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;

d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;

e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;

f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

a) materiale di propagazione forestale (semi, piantine) utilizzati per le modifiche strutturali, piantagioni, piantagioni sotto-copertura, orli boschivi e la relativa preparazione dell'impianto, compreso lo stoccaggio, il trasporto e il costo del lavoro, nonché il ripristino delle fallanze fino alla presentazione della domanda di pagamento e comunque non oltre i successivi 5 anni dalla piantagione;

b) materiali o servizi, manodopera utilizzata per gli investimenti di cui sopra per migliorare il valore ambientale o i servizi pubblici delle foreste;

c) diradamento e potatura se lo scopo principale dell'investimento è di elevare il valore e la stabilità ecologica delle foreste, quali il miglioramento della composizione delle specie di interesse ambientale e dell'assetto strutturale del soprassuolo o nel caso in cui questi interventi forestali siano effettuate per finalità ricreative;

d) rigenerazione delle foreste (reimpianto artificiale) solo ed esclusivamente se lo scopo è quello di modificare la struttura e la composizione delle foreste principalmente per interessi relativi al cambiamento ecologico o climatico;

e) onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi.

Articolo 13 Contributi in natura

1. I contributi in natura di carattere forestale, sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 e:

- a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli o nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività forestale;
 - c) sono pertinenti con strutture e mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
 - d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
 - e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
 - f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.
2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui al comma 1, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari.
 3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.
 4. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 15, a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.
 5. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola o forestale, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarità e delle normali tariffe orarie o giornalieri in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.
 6. Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nei prezzari di cui al comma 1, lettera d).
 7. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.
 8. Nel caso in cui il beneficiario ricorra a contributi in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni dei fondi strutturali e di investimento europei, l'aiuto concedibile è minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'operazione ed il costo dei contributi in natura, nel rispetto della formula di cui all'allegato A.

Articolo 14 Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 non sono considerati ammissibili i costi:
 - a) sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
 - b) che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
 - c) relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
 - d) relativi all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
 - e) relativi all'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
 - f) riferiti a qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
 - g) riferiti all'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
 - h) relativi ad allacciamento e canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
 - i) relativi ad onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
 - e) relativi agli interessi passivi;
 - j) relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
 - k) relativi a leasing;
 - f) relativi alla manutenzione ordinaria o ai costi di gestione;
 - h) relativi ad interventi di cui all'articolo 24 del regolamento 1305/2013.

Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:

a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari:

1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato corredato da disegni e planimetrie,
2. relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
3. computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o, nel caso di contributi in natura, nei prezzari indicati all'articolo 13 comma 1) lettera d);

b) per i lavori o le prestazioni particolari analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;

c) nel caso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, i costi delle operazioni di taglio, abbattimento, esbosco e trasporto all'imposto (franco camionabile), che costituiscono le voci di spesa del PRFA, sono calcolate al netto del valore degli assortimenti legnosi ritraibili a prezzi correnti di mercato, riferiti all'anno di presentazione della domanda e desumibili dall'allegato B al presente bando.

d) in caso di spese generali, in assenza dei prezzari di cui alla lettera a), e di costi per interventi in beni immateriali quali: consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali:

1) almeno tre preventivi:

a. fra loro comparabili cioè riferite a medesimi beni, servizi e quantità;

b. redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datate e sottoscritte da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;

c. contenenti i seguenti elementi:

I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;

II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione delle opere, sono suddivisi in funzione delle categorie d'opera e articolati in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

III. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);

IV. prezzo complessivo;

V. periodo di validità;

VI. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;

2) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, anche se eseguiti secondo prestazioni specifiche senza pagamento in denaro, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con

applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).

3. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, anche se eseguiti secondo prestazioni specifiche senza pagamento in denaro, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).

4. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione delle opere non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a preventivi che non presentano le caratteristiche essenziali richieste dal comma 1 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 2.

Articolo 16 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

Articolo 17 Applicazione del Decreto Legislativo n. 50/2016

1. I beneficiari pubblici, in attuazione delle operazioni finanziate, applicano il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione a pena di inammissibilità compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 19, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN - www.sian.it).

2. In caso di malfunzionamenti che impediscano l'accesso al sistema informatico SIAN, debitamente comprovati mediante comunicazione via PEC al competente Ufficio attuatore, ed espletate le procedure di segnalazione dell'anomalia previste dall'Organismo Pagatore AGEA, nel permanere dell'anomalia stessa il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'Ispettorato forestale competente per territorio, la domanda di sostegno redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello allegato C e corredata della documentazione di cui all'articolo 19; entro il termine e secondo le modalità di cui al comma 1 riproduce la domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Nel caso di cui al comma 2, la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto comporta la decadenza della domanda di sostegno.

5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.
6. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità della stessa.
7. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.
8. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
 - 1) il possesso dei requisiti per l'accesso al sostegno;
 - 2) il titolo di proprietà o la disponibilità giuridica dei terreni sui quali vengono eseguite le operazioni, ove previsto;
 - 3) la condizione di recuperabilità o non recuperabilità dell'IVA.
 - b) nel caso degli interventi selvicolture, il PRFA ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) approvato con D. P. Reg. 28 dicembre 2012 n. 274;
 - c) in caso di delega alla presentazione della domanda di aiuto, atto di assenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e atto di disponibilità delle aree da parte del beneficiario, di cui agli allegati D e E;
 - d) documentazione di cui all'articolo 15;
 - e) in caso di operazioni assoggettate al D.Lgs. 50/2016, check-list di autovalutazione in relazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi di cui all'allegato H.

Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità

1. I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.
2. La selezione delle domande ammissibili a finanziamento e la formazione della graduatoria di cui all'articolo 22, sono determinate dalla sommatoria dei punti assegnati in base ai criteri di selezione descritti all'allegato F. I criteri di selezione riguardano i seguenti requisiti dell'operazione o del richiedente:
 - a) localizzazione dell'intervento rispetto al grado di svantaggio (aree rurali svantaggiate);
 - b) assicurazione di una maggiore capacità nel rispondere all'esigenza di un uso efficiente e sostenibile delle risorse forestali;
 - c) garanzia di una più duratura e capillare gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale;
 - d) caratteristiche dell'operazione, privilegiando gli investimenti che maggiormente consentono azioni di consolidamento e rafforzamento della stabilità ecologica delle foreste;
 - e) grado di rappresentatività dei richiedenti, per gli interventi realizzati da richiedenti organizzati cioè facenti parte di reti di imprese.
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alla domanda con costo ammissibile maggiore; in caso di ulteriore parità si segue l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:
 - a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;

- b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
 - c) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
 - d) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;
 - e) che sussista la dichiarazione del tecnico abilitato sulla presenza o meno di rischi per l'ambiente;
 - f) che sia stata compilata la check-list di autovalutazione in relazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi.
2. L'ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
 3. L'ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1, trasmette l'elenco dei beneficiari alla struttura responsabile.
 4. La struttura responsabile, entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 3, predispone e approva la graduatoria delle domande ammissibili, con l'evidenza di quelle finanziate, che viene pubblicata sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e trasmessa agli uffici attuatori.
 5. L'ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
 6. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 5.

Articolo 22 Graduatoria

1. La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste;
 - b) rinunciare al sostegno.
3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Articolo 23 Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, dopo la data di presentazione della domanda ed entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della determinazione del termine di cui al comma 1, fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
 - a) per operazioni in beni mobili: la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera b);
 - b) per operazioni in beni immobili: la data di comunicazione di inizio lavori al Comune o, per le operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016, la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.
3. Il beneficiario trasmette all'ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.

4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 24, entro diciotto mesi (ventiquattro mesi nel caso di beneficiari pubblici), decorrenti dalla data del provvedimento medesimo.
5. Tutte le operazioni sono concluse e rendicontate entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 24 Proroghe

1. Il termine di avvio dell'operazione di cui all'articolo 23 comma 1 non è prorogabile.
2. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario da presentarsi prima della scadenza del medesimo termine all'ufficio attuatore per motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario purché adeguatamente documentati, entro quindici giorni dall'evento.
3. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 2, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:
 - a) tre mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali;
 - b) sei mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili.
4. Il provvedimento di proroga di cui al comma 2 è adottato entro quindici giorni dalla richiesta e comunicato al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 25 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
 - a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
 - b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
 - c) la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata;
 - d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto 26, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
 - e) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
 - f) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La richiesta di autorizzazione delle varianti di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante, oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni. La richiesta di autorizzazione è corredata, a pena di inammissibilità della variante, dalla seguente documentazione:
 - a) relazione di variante, datata e firmata, contenete le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
 - b) per opere edili, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a);
 - c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b);
 - d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 15, comma 1, lettere c) e d).
4. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3:
 - a) valuta:
 - 1) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
 - 2) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;

- 3) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
 - 4) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 20, comma 4, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
 - 5) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
 - 6) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione.
- b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
5. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
 - c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
 - e) la comunicazione alla struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.
6. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del beneficiario, fatti salvi i casi di cui all'articolo 39 e ai casi di subentro;
 - b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
 - c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera d).
7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
8. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e, nei casi di cui al comma 6, anche la decadenza dal sostegno.
9. In caso di beneficiari pubblici, le varianti sono disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 26 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
 - a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
 - 1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 - 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
 - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. Le varianti di cui al comma 1 sono comunicate da parte del beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
4. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
 - a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e il rimando alle disponibilità del programma di eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;

- b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
 - c) la comunicazione alla struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
5. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 12 comma 1 lettera a) in relazione ai costi generali. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

2. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il beneficiario trasmette l'originale del mandato di pagamento e della quietanza attestante l'avvenuto pagamento da parte della tesoreria.

3. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:

a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;

b) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.

4. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.

Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta;
 - b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione come definito all'articolo 23 comma 2.
3. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:
 - a) che la domanda sia compilata in modo corretto;
 - b) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.
4. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
5. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 4 l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
7. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
 - a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
 - b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
8. Gli interessi di cui al comma 7 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.
9. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo liquidato e al pagamento degli interessi nel caso in cui l'operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore all'anticipo liquidato.

Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
 - a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
 - b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:
 - a) elenco delle fatture o di altra documentazione fiscale equipollente unitamente agli stessi documenti contabili presentati o loro copie conformi;
 - b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento con le modalità di cui all'articolo 27 del presente bando;
 - c) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - d) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;

- 2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, la data, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento e l'importo totale rendicontato in acconto;
- 3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
- 4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
 - a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
 - d) i pagamenti effettuati;
 - e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
 - g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 33;
 - h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
 - i) la correttezza delle procedure di aggiudicazione previste dal D.Lgs. 50/2016.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
 - a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
 - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
 - a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di sostegno;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
8. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
11. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.

12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, l'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:

- a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
- b) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
 - 1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
 - 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
 - 3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR.

13. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.

14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di Gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione, di cui all'articolo 23, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN, allegando la documentazione di seguito indicata:

- a) elenco delle fatture o di altra documentazione fiscale equipollente unitamente agli stessi documenti contabili presentati o loro copie conformi;
- b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento con le modalità di cui all'articolo 27 del presente bando;
- c) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- d) comunicazione al competente ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
- e) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
- f) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
- g) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
- h) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
- i) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi essenziali:
 - 1) descrizione dell'operazione realizzata;
 - 2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, la data, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento e l'importo totale rendicontato in acconto;
 - 3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.

2. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:

- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
- b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
- c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
- d) i pagamenti effettuati;
- e) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
- f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
- g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 33;
- h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;

- i) la correttezza delle procedure di aggiudicazione di cui al D.Lgs. 50/2016.
3. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui all'articolo 29 comma 9;
 - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di sostegno;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione realizzata;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
6. Alla liquidazione a saldo del sostegno si applica l'articolo 29, commi da 9 a 12.

Articolo 31 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario di operazioni di costo ammesso uguale o superiore a euro 200.000,00 a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, trasmette all'ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
- a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
 - b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
 - c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
 - d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
 - e) ogni altro elemento ritenuto utile dall'amministrazione e comunicato prontamente al beneficiario.

Articolo 33 Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 34 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
- a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al trenta per cento;
 - b) rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato G del presente bando.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 35 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:
 - a) le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile, entro un anno dalla conclusione dell'operazione;
 - b) qualora il soggetto beneficiario sia un'impresa, essa dovrà essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell'operazione.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al 2 sono indicate nell'allegato G del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione graduale dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro, il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 37 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
 - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a), anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio attuatore stesso.

Articolo 38 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 e 35 e in conformità alla legge regionale n. 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 40 Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettuano i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 e 35 per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con D.P.Reg. 141/Pres. del 7 luglio 2016 e la legge regionale 9/2007.

Articolo 42 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 43 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 44 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio foreste e Corpo forestale, telefono 0432/555670-555157, email: corpoforestale@regione.fvg.it, PEC: corpoforestale@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.
3. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli Ispettorati forestali sono:
 - a) Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia: ispettoratotriestegorizia@certregione.fvg.it;
 - b) Ispettorato forestale di Pordenone: ispettoratopordenone@certregione.fvg.it;
 - c) Ispettorato forestale di Udine: ispettoratoudine@certregione.fvg.it;
 - d) Ispettorato forestale di Tolmezzo: ispettoratotolmezzo@certregione.fvg.it.